

 	LICEO SCIENTIFICO "FRANCESCO SEVERI"	 <i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i>
Via Gabriele D'Annunzio - 84133 Salerno Tel 089752436 - C.F.80028030650 - C.M. SAPS06000L E-mail: saps06000l@istruzione.it – Pec: saps06000l@pec.istruzione.it Sito Web: www.liceoseverisalerno.edu.it		

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"F. SEVERI" - SALERNO
Prot. 0009057 del 02/09/2026
VII-4 (Uscita)

Al Personale docente
Al Personale ATA
Albo on line
Sito Web

Oggetto: Modalità di fruizione dei Permessi di cui alla LEGGE 104/92 – Anno Scolastico 2026/2027.

Relativamente all'oggetto si comunica che per ottenere i permessi di cui all'oggetto occorre farne richiesta con le modalità sottoindicate:

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2025-2026

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente, come da modelli allegati, da inviare esclusivamente tramite mail a SAPS0600L@ISTRUZIONE.IT

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà ad autorizzare la fruizione dei permessi. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento. I moduli per la richiesta del beneficio sono reperibili in allegato alla presente e sul sito web raggiungibile al seguente link <https://www.liceoseverisalerno.edu.it/documento/modulistica-per-il-personale-scolastico/>.

La documentazione, completa di allegati, va inviata esclusivamente tramite mail a SAPS0600L@ISTRUZIONE.IT.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve **comunicare** con tempestività alla dirigenza scolastica **ogni eventuale variazione** della situazione di fatto e di diritto **da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni**. Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza. La richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa

ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subito dall'Amministrazione.

Modalità di fruizione dei Permessi

In merito alla fruizione di detti permessi, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità" prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che "Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento"

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi "...devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

L'articolo 32 del CCNL scuola 2019-2021 prevede che solo il personale ATA possa fruire dei 3 giorni di permesso, di cui all'articolo 33, comma 3 legge 104/1992, anche a ore, nel limite massimo di 18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un'ora. Si invita tutto il personale al massimo rispetto delle presenti disposizioni.

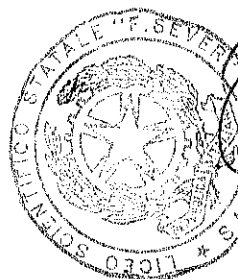
Allegati:

Allegato 1 - Modulo richiesta benefici L. 104;

Allegato 2 – Modulo conferma benefici L.104;

Allegato 3 – Modulo Dichiarazione accettazione assistenza (da consegnare assieme agli allegati 1 o 2);

Allegato 4 - Modulo rinuncia Benefici L. 104

 La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Figliolia